

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 519

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 febbraio 2018)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D354/18

Roma, 21 febbraio 2018

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'8 febbraio 2018.

cordialmente,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della legge 2 ottobre 2017, n. 163, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017*”, la quale, all'articolo 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato 1 alla stessa legge.

Pertanto, il decreto legislativo intende dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari, il cui termine di recepimento è fissato dalla stessa direttiva per il 23 maggio 2018.

Il provvedimento in esame si colloca inoltre nel quadro normativo tracciato dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, recante “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*”. In particolare, l'articolo 31, nel disciplinare le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, stabilisce, tra l'altro, che “ [...] il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive [...]”. Il successivo articolo 32 contiene i principi e i criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, i quali devono essere rispettati, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e nella legge di delegazione europea. In coerenza con tali principi e criteri, il presente decreto utilizza la tecnica della novella normativa, di disposizioni di legge attualmente vigenti, per dare attuazione alla direttiva in questione.

La direttiva 2016/801 si pone come principale obiettivo quello di determinare le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, scambio di alunni e collocamento alla pari. Essa dispone l'abrogazione delle direttive che attualmente disciplinano la materia in esame, la direttiva 2004/114/CE del 13 dicembre 2004¹ (relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni,

¹ Direttiva recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 154 del 2007 attraverso la novella al decreto legislativo n. 286 del 1998, T.U. immigrazione



tirocinio non retribuito o volontariato) e la direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005² (relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica) e si fonda sull'esigenza di rimediare alle carenze riscontrate in seguito all'attuazione delle predette direttive con riguardo soprattutto ad alcuni profili, quali i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi e la mobilità all'interno dei paesi dell'UE.

La direttiva 801/2016 intende quindi offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di cittadini di paesi terzi che giungono nell'Unione, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione in un unico strumento delle disposizioni applicabili a tali categorie. In una prospettiva eurounitaria di promozione degli studi e della formazione, si propone quindi di contribuire a ravvicinare tra di loro le legislazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono entrare nell'Unione per i motivi sopra elencati, in modo da promuovere l'Unione come polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione e al fine di realizzare la modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa.

Principali obiettivi della direttiva 2016/801:

- stabilire le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, che si recano nell'Ue per motivi di studio, ricerca, volontariato, programmi di scambio di alunni e progetti educativi, tirocini formativi, collocamento alla pari;
- aprire l'Unione ai cittadini dei paesi terzi a fini di ricerca, in modo che l'Unione diventi un polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione;
- favorire la mobilità all'interno dell'Unione (anche quella tra uno Stato membro e l'altro) dei familiari dei cittadini di paesi terzi che svolgano attività di ricerca nell'Unione;
- equiparare i dottorandi ai ricercatori (ai fini della presente direttiva);
- estendere le disposizioni della direttiva anche agli alunni, ai volontari al di fuori del servizio volontario europeo e alle persone collocate alla pari, al fine di agevolarne l'ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti;
- prevedere una procedura di approvazione per gli istituti di ricerca pubblici o privati che vogliano accogliere ricercatori di paesi terzi, per gli istituti di istruzione

² Direttiva recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 17 del 2008 attraverso la novella al decreto legislativo n. 286 del 199, T.U. Immigrazione



- superiore che vogliono accogliere studenti cittadini di paesi terzi e per tutte le categorie di enti ospitanti che intendano accogliere alunni, tirocinanti o volontari di paesi terzi;
- ridurre gli oneri amministrativi connessi alla mobilità dei ricercatori e degli studenti in vari Stati membri prevedendo, a tal fine, di un programma specifico di mobilità all'interno dell'Unione che preveda anche norme autonome relative all'ingresso e al soggiorno per motivi di ricerca o studio in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione iniziale;
 - facilitare l'accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in cui lo studente svolge gli studi al fine di coprire in parte il costo degli studi;
 - assicurare ai soggetti destinatari della presente direttiva un insieme minimo di diritti, il quale include l'accesso a beni e servizi, nei quali non rientrano le borse o i prestiti per gli studi o la formazione professionale;
 - mettere a disposizione del pubblico informazioni adeguate sugli enti ospitanti approvati ai fini della presente direttiva e sulle condizioni e procedure di ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini della direttiva.

Passando alla descrizione dell'articolato, il decreto si compone di **4 articoli** che si procede, di seguito, ad illustrare nel dettaglio.

L'**articolo 1** contiene disposizioni modificative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, TU immigrazione, e si compone di **7 commi**.

Il **comma 1, la lettera a), punto 1)**, apportando modifiche all'articolo 5, comma 3, lettera c, completa l'ambito dei corsi erogati dagli istituti di insegnamento e dagli istituti di istruzione superiore secondo la normativa vigente, la cui frequenza legittima il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio. Attraverso la suddetta estensione, si aderisce alla nozione di studente prevista dalla direttiva europea, all'articolo 3, par. 3). Nel successivo **punto 2)** della stessa **lettera a)** si sostituisce il riferimento attuale all'articolo 22, comma 11-bis (abrogato dal presente decreto legislativo) con la nuova norma di cui all'articolo 39-ter, il quale consente allo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario, ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, di ottenere un'estensione del permesso di soggiorno per un massimo di dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa.



Il comma 2, prevede l'abrogazione dell'attuale articolo 22, comma 11 bis, il quale consente allo straniero che sia possessore di un titolo di dottorato o del master universitario, ovvero della laurea triennale o della laurea specialistica conseguiti in Italia, di chiedere, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L'abrogazione di tale disposizione è giustificata dalla introduzione, all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, di una specifica previsione in tema di permesso di soggiorno per ricerca di lavoro o imprenditorialità degli studenti, il citato articolo 39-bis.1.

Il comma 3 novella l'articolo 27-bis. In particolare, la **lettera a)**, che incide sui commi 1 e 2 del citato articolo 27-bis, individua, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice Terzo Settore), le modalità per la determinazione del contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale. A tal fine, rimette la suddetta determinazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.

Conformemente alla lettera della Direttiva UE n. 2016/801, la norma, inoltre, stabilisce diversi limiti di età per i cittadini per la partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale.

Sono altresì riportati i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta previsto per l'ingresso di tale categoria di cittadini stranieri, in linea con la Direttiva UE n. 2016/801, in particolare: l'appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle categorie che svolgono attività senza scopo di lucro e di utilità sociale, quali indicate nel presente comma; la stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale nella quale devono essere specificate le attività assegnate al volontario e le modalità di svolgimento delle stesse, le risorse per provvedere alle spese di viaggio, vitto, alloggio, dello straniero, nonché quelle per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno; l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana; la previsione di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all'attività di volontariato; la previsione di copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno.



La **lettera b)** del medesimo comma prevede altresì che il nulla osta sia rilasciato dallo Sportello Unico entro quarantacinque giorni.

La **lettera c)** disciplina inoltre i casi in cui il nulla osta è rifiutato ovvero, se già rilasciato, può essere revocato: quando non sussistono i requisiti e le condizioni previsti per l'ingresso, la documentazione presentata è stata falsificata o ottenuta in maniera fraudolenta, l'organizzazione o l'ente non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili, o è stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare. Le decisioni di revoca del nulla osta sono adottate caso per caso nel rispetto del principio di proporzionalità.

La **lettera d)** modifica il comma 5 dell'art. 27- bis prevedendo al primo periodo che sia compiuta la dichiarazione di presenza allo sportello unico che ha rilasciato il nulla osta entro otto giorni dall'ingresso in Italia, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso di soggiorno, inoltre, recante la dicitura "volontario", è rilasciato dal questore, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8 del testo unico, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalità presso lo sportello unico, per la durata del programma di volontariato o comunque di norma per un periodo non superiore ad un anno.

La **lettera e)** introduce un nuovo comma 5-bis che prevede i casi in cui il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato qualora sia stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto o se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi dell'articolo 27-bis.

È inserito, con la **lettera f)** dopo il comma 6, il nuovo comma 6-bis, che specifica che la documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-bis sono fornite in lingua italiana.

Il comma 4 incide, novellandola in modo sostanziale, sulla norma di cui all'articolo l'articolo 27-ter. In particolare, la **lettera a)**, allineandosi alla previsione di cui all'articolo 3, par. 2), della direttiva europea, la quale espressamente richiama il titolo di "dottorato", si limita ad integrare la definizione di ricercatore con il riferimento ai cittadini stranieri titolari di un titolo di dottorato. Viene confermata la scelta già effettuata in occasione dell'attuazione della precedente regolamentazione europea di non prevedere quote di ingresso e quella di selezionare gli istituti di ricerca che



possono accogliere i ricercatori stranieri attraverso l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca. La **lettera b)** conformemente all'articolo 2, par. 2), della direttiva europea, elenca le categorie di cittadini stranieri esclusi dall'ambito di applicazione della presente regolamentazione, ossia coloro che soggiornano nel territorio nazionale per motivi di protezione temporanea o umanitaria, i beneficiari di protezione internazionale e coloro che ne hanno fatto richiesta e sono in attesa di una decisione, i familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea, i titolari di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, i lavoratori altamente qualificati, i dipendenti in tirocinio che fanno ingresso nell'ambito di un trasferimento intrasocietario, i destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso. La **lettera c)**, conformemente all'articolo 8, par. 2), della direttiva europea, specifica che l'obbligo dell'istituto di ricerca che accoglie il ricercatore di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore fino a sei mesi dopo la cessazione della convenzione di accoglienza, già previsto dalle norme vigenti, cessa quando al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno per cercare un lavoro o avviare un'attività di impresa previsto dalla lettera p) del presente comma. La **lettera d)**, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 2) e 3), della direttiva europea, prevede i contenuti della convenzione di accoglienza tra ricercatore e istituto di ricerca. L'istituto valuta l'oggetto, la durata stimata della ricerca e i titoli del ricercatore e accerta la sussistenza delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse economiche messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, e reca le informazioni sulla eventuale mobilità del ricercatore in altri Stati membri Ue, ove già nota, nonché sulla polizza sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari ovvero prevede l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale. La **lettera e)** dà attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 7, par. 3), della direttiva europea specificando che la valutazione delle risorse economiche messe a disposizione del ricercatore è effettuata caso per caso, tenendo presente, come parametro di riferimento, il doppio dell'importo dell'assegno sociale. La **lettera f)**, attuando le previsioni di cui agli articoli 7, paragrafi 1), 5) e 6), 8, paragrafi 1) e 3), e 34, par. 2), della direttiva europea, disciplina le modalità di ingresso in Italia del ricercatore attraverso la richiesta di nulla osta all'ingresso presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base al luogo in cui si svolge la ricerca. Tali modalità sono analoghe a quelle attualmente previste: sono tuttavia ridotti i tempi per il rilascio del nulla osta (da sessanta a trenta giorni), così come per il rilascio del permesso di soggiorno (da sessanta a trenta giorni) previsto dalla successiva **lettera l)** del presente



decreto. Alla richiesta di nulla osta, che indica gli estremi del passaporto valido o documento equipollente del ricercatore, è allegato l'attestato di iscrizione dell'istituto di ricerca all'elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione e copia autentica della convenzione da cui risultano tutti gli altri elementi di conoscenza occorrenti, come specificato alla lettera d) del presente decreto. Sulla richiesta è acquisito il parere della questura sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore in quanto pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998.

La **lettera g)**, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 34, par. 3), della direttiva europea, specifica che, in caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca è invitato ad integrarla e il termine per il rilascio del nulla osta è sospeso. Sono disciplinati inoltre i casi in cui il nulla osta è rifiutato ovvero, se già rilasciato, può essere revocato: quando non sussistono i requisiti e le condizioni previsti per l'ingresso, la documentazione presentata è stata falsificata o ottenuta in maniera fraudolenta, l'istituto di ricerca è in corso di liquidazione o è stato liquidato, l'istituto di ricerca è stato sanzionato per lavoro non dichiarato o non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di diritti dei lavoratori, di previdenza sociale. Le decisioni di revoca del nulla osta per cause addebitabili all'istituto di ricerca sono adottate caso per caso nel rispetto del principio di proporzionalità. La **lettera h)**, in conformità all'articolo 10, paragrafi 5) e 6), della direttiva europea, stabilisce che, in presenza di cause che rendono impossibile l'esecuzione della convenzione già stipulata, l'istituto di ricerca informa lo sportello unico ai fini delle conseguenti decisioni in merito al rilascio del nulla osta. La **lettera i)** prevede che il lavoratore, una volta entrato nel territorio nazionale si rechi presso lo sportello unico per le formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno. La **lettera l)** adegua la normativa vigente alle previsioni di cui agli articoli 17, paragrafi 1) e 3), 18, par. 1), e 34, par. 2), della direttiva europea, prevedendo che il permesso di soggiorno, rilasciato dal questore in formato elettronico secondo il regolamento europeo 1030/2002, avrà durata pari a quella del programma di ricerca e recherà un riferimento ai programmi dell'Unione europea o multilaterali comprendenti misure di mobilità, ove il ricercatore faccia ingresso sulla base di tali programmi. La **lettera m)**, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva europea, individua i casi in cui il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato per mancanza delle condizioni di ingresso e di soggiorno accertate successivamente al rilascio del nulla osta o alla consegna del permesso di soggiorno. La **lettera n)** attua le norme contenute agli articoli 26, 27, par. 3), e 30, della direttiva europea, disciplinando il ricongiungimento dei familiari dei ricercatori, alle stesse condizioni previste per gli altri cittadini stranieri. Quanto alle deroghe alla direttiva 2003/86/Ce relativa ai



ricongiungimenti familiari previste per i familiari dei ricercatori dall'articolo 26 della presente direttiva, si precisa che esse non richiedono disposizioni ad hoc in quanto si tratta di previsioni facoltative della citata direttiva 2003/86 non recepite nell'ordinamento nazionale, salvo la necessità di prevedere espressamente che il diritto al ricongiungimento è riconosciuto al ricercatore indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno. Il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare previsto dalle disposizioni vigenti (art. 29, comma 8 d. lgs.n. 286/1998) è già in linea con il termine previsto dall'art. 26 della presente direttiva. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito del ricercatore si applica lo stesso termine previsto per la decisione sulla richiesta di ingresso del ricercatore. Ai familiari sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quella del permesso di soggiorno del ricercatore. La **lettera o)**, allineandosi all'articolo 7, par. 4), della direttiva europea, contiene una disposizione di coordinamento della previsione, già vigente, sulla possibilità di applicare le disposizioni europee sull'ingresso per ricerca anche ai ricercatori già regolarmente presenti ad altro titolo nel territorio nazionale con le esclusioni previste espressamente dalla direttiva 801/2016. La **lettera p)**, in linea con la disposizione di cui all'articolo 25, paragrafi 1) e 2), della direttiva europea, introduce per i ricercatori stranieri la possibilità, una volta completata l'attività di ricerca per cui hanno fatto ingresso, di ottenere un nuovo permesso di soggiorno per cercare un'occupazione o avviare un'attività d'impresa **coerente con** l'attività di ricerca completata, fermo restando la necessità della disponibilità di requisiti economici sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale. Il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato, in tal caso, per la stessa durata. A tal fine, è stata inserita la previsione della necessaria dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da parte del ricercatore che, completata l'attività di ricerca, voglia ottenere un permesso di soggiorno per cercare occupazione. Si prevede, pertanto, che il ricercatore debba fornire idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca e che la stessa possa essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro, laddove non sia immediatamente disponibile. Si è indicato il periodo non inferiore superiore a dodici mesi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, del d.lgs n. 286/98. Il permesso in questione è revocato se ottenuto presentando documentazione contraffatta o comunque quando, anche prima della sua scadenza vengono a mancare i requisiti previsti dal testo unico in materia di immigrazione per il soggiorno nel territorio nazionale. La procedura prevista



dall'articolo 19 del d. lgs. 150/2015 – rubricato “Stato di disoccupazione” – consente a tutti coloro che sono privi di impiego e che intendono impegnarsi nella ricerca attiva di lavoro di ricevere servizi e misure di politica attiva del lavoro, da parte dei servizi, pubblici e privati, per l'impiego. Le disposizione normativa in analisi, peraltro, riprendono e aggiornano, con un adattamento anche terminologico, all'attuale quadro normativo in materia di politiche attive del lavoro, la formulazione già prevista dall'articolo 22, comma 11 e 11 bis, del d. lgs. 286/98, in tema di “iscrizione nelle liste di collocamento” e di iscrizione “nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. Alla luce dell'attuale disciplina normativa, difatti, tramite il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, le persone in cerca di occupazione sono inserite nelle banche dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, che dialoga con i nodi di coordinamento regionali, per la successiva erogazione di servizi e misure di politiche attive del lavoro. La logica “inclusiva e di servizio” in parola risponde anche alle previsioni di cui alla convenzione OIL n. 122/1964, sulla politica dell'impiego, in cui si fa espresso riferimento all'impegno degli Stati di formulare e applicare, come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.

La lettera q), recependo le norme di cui agli articoli 23 e 27, par. 2), della direttiva europea, sopprime la limitazione prevista dalle norme vigenti alla possibilità di insegnamento riconosciuta ai ricercatori stranieri, a parità di condizioni con i cittadini italiani. Tale possibilità non è vincolata infatti allo specifico progetto di ricerca ed estesa anche ai ricercatori provenienti, per mobilità di breve o lunga durata, da un altro Stato membro Ue. La lettera r), in linea con l'articolo 32, paragrafo 4), lettera b), della direttiva europea, prevede l'obbligo di riammettere, senza formalità, nel territorio nazionale il ricercatore titolare di un permesso “per ricerca” rilasciato dall'Italia su richiesta di un altro Stato membro che si oppone alla mobilità di breve durata del medesimo ricercatore nel proprio territorio ovvero revoca un'autorizzazione per mobilità di lunga durata. L'obbligo permane anche se il permesso di soggiorno rilasciato dall'Italia è scaduto o è stato revocato. In tal caso, nei confronti dello straniero rientrato nel territorio nazionale saranno adottati i provvedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione in base alla sua condizione giuridica e, in particolare, ove il permesso di soggiorno sia stato revocato, sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione. Viene definita altresì la mobilità di breve (periodi non superiori a 180 giorni in un arco temporale di 360) e di lunga durata (periodi superiori a 180 giorni).



La **lettera s)** recepisce le previsioni di cui agli articoli 17, par. 4), 27, par. 1), 28, paragrafi da 1) a 9), 29 e 30, della direttiva europea e disciplina le condizioni e le modalità dell'esercizio del diritto di mobilità di breve e di lunga durata nel territorio nazionale del ricercatore titolare di un'autorizzazione per ricerca rilasciata da un altro Stato membro, e eventualmente dei suoi familiari.

Per quanto concerne la mobilità di breve durata, si prevede che l'istituto di ricerca che accoglie il ricercatore in Italia notifichi allo sportello unico per l'immigrazione competente l'intenzione del ricercatore di svolgere una parte della sua attività di ricerca in Italia. La comunicazione dell'istituto di ricerca dovrà specificare gli estremi del passaporto o documento equipollente del ricercatore e dei familiari che eventualmente entreranno con lui ed allegare l'attestato di iscrizione dell'istituto di ricerca nell'elenco del Ministero dell'istruzione, copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro, della convenzione di accoglienza del ricercatore con l'istituto di ricerca del primo Stato membro e la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti per il ricercatore e eventualmente per i suoi familiari. Il ricercatore potrà fare ingresso nel territorio nazionale anche subito dopo che è stata effettuata la comunicazione, tuttavia lo sportello unico per l'immigrazione, acquisito anche il parere della questura, potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istituto di ricerca, comunicare all'istituto di ricerca, alla questura e al primo Stato membro, che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore per mancanza delle condizioni per l'esercizio del diritto di mobilità, per motivi di sicurezza, perché sono stati presentati documenti contraffatti.

Al ricercatore e ai suoi familiari non sono rilasciati permessi di soggiorno e in caso di opposizione, se già entrati nel territorio nazionale, dovranno lasciarlo e rientrare nel primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore e i suoi familiari effettueranno una dichiarazione di presenza alla questura competente.

Per periodi di mobilità di lunga durata, invece, si prevede una procedura analoga a quella prevista per il ricercatore che entra in Italia come primo Stato membro, con il rilascio di un nulla osta all'ingresso richiesto allo sportello unico competente da parte dell'istituto di ricerca che lo accoglie e la stipula di una convenzione con tale istituto. Se il ricercatore è già presente in Italia per aver esercitato il diritto di mobilità di breve durata, la richiesta di nulla osta alla mobilità di lunga durata dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di mobilità di breve durata. Il nulla osta potrà essere rifiutato, oltre che negli stessi casi in cui può essere negato l'ingresso in Italia come primo Stato membro, anche nel caso in cui sia



scaduta l'autorizzazione al soggiorno rilasciata dal primo Stato membro in cui il ricercatore ha fatto ingresso.

Al ricercatore che entra in Italia per un periodo di mobilità di lunga durata è rilasciato un permesso di soggiorno per mobilità. Purché non sia superato il periodo di mobilità di breve durata e sempre che sia ancora valida l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro, il ricercatore potrà svolgere attività di ricerca nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno per mobilità.

Con la lettera t) si modifica la rubrica dell'articolo 27-ter al fine di allinearla alla nuova disciplina contenuta nella disposizione.

Il comma 5, nelle lettere a), b), c), d) e f), reca modifiche all'articolo 39. Tale disposizione, con riferimento ai commi da 1, 2, 3 e 5, viene adeguata alle prescrizioni della direttiva europea attraverso il riferimento all'intera offerta formativa riconducibile agli istituti di insegnamento superiore. Pertanto disciplina l'accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore (es. corsi universitari, corsi erogati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, corsi di mediatori linguistici). Si armonizza così la previsione nazionale alla normativa nazionale di settore vigente e alla nozione di "studente" e di "istituto di istruzione superiore" prevista dalla direttiva agli articoli 3, paragrafi 3) e 13), e 11 della direttiva europea.

Con la lettera e) del comma 5, si sostituiscono i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 39 del d. lgs. n. 286/1998, dando attuazione alle previsioni della direttiva concernenti la mobilità degli studenti. In particolare, la disposizione di cui al comma 4-bis consente agli studenti titolari di un'autorizzazione al soggiorno rilasciata da un altro Stato membro Ue, che beneficiano di un programma dell'Unione o multilaterale comprendenti misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione, di fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto, soggiornandovi, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni per proseguire gli studi già iniziati nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione al soggiorno, senza dover richiedere un permesso di soggiorno, ma presentando una dichiarazione di presenza. Quando lo studente proviene da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, al momento della dichiarazione di presenza dovrà esibire oltre all'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro anche la documentazione relativa al programma o all'accordo di cui si tratta. Si è valutato, quindi, non necessario ricorrere alla procedura di notifica preventiva del suo ingresso, poiché il cittadino straniero fa ingresso sulla base di un programma o di un accordo che prevede già la mobilità tra gli Stati membri interessati.



La disposizione di cui al comma 4-ter prevede invece che gli studenti stranieri che non beneficiano dei programmi e degli accordi di cui al precedente comma 4-bis e che fanno ingresso nel territorio nazionale per svolgervi una parte dei propri studi dovranno richiedere un permesso di soggiorno allegando la documentazione proveniente dalle autorità accademiche dello Stato membro da cui proviene che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia è complementare a quello già svolto.

Inoltre, con riguardo alla modifica contenuta al **punto 1 e 2) della lettera f)**, essa si rende necessaria la fine di consentire, allo straniero che sia in possesso, tra gli altri, del titolo di studio "di scuola secondaria" conseguito in Italia, di accedere ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università a parità di condizioni con gli studenti italiani

La disposizione di cui al **punto 3) della stessa lettera f)** si limita ad aggiornare la definizione dei permessi di soggiorno contemplati dalla norma alla legislazione sopravvenuta in materia di permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e di permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale.

La lettera g) del presente comma prevede che il permesso di soggiorno è rilasciato agli studenti in formato elettronico secondo il regolamento europeo 1030/2002 e avrà durata pari a quella del corso di studio prescelto, secondo le disposizioni dell'articolo 5, commi 3 e 8 del decreto legislativo n. 286/1998 (capoverso comma 5-bis). Viene inoltre specificato che il permesso di soggiorno dello straniero che usufruisce di misure di mobilità negli altri Stati membri Ue, sulla base di un programma dell'Unione o multilaterale ovvero di un accordo tra due o più istituti di istruzione, reca un riferimento a tali programmi o accordi. Il medesimo studente straniero è riammesso, senza formalità nel territorio nazionale ove un altro Stato membro si opponga all'esercizio del diritto di mobilità nel suo territorio (**capoverso comma 5-ter**). In tal caso, nei confronti dello straniero rientrato nel territorio nazionale saranno adottati i provvedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione in base alla sua condizione giuridica e, in particolare, ove il permesso di soggiorno sia stato revocato, sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione. Le disposizioni successive individuano, conformemente alla direttiva europea, i casi in cui il permesso di soggiorno è rifiutato ovvero è revocato: quando il permesso è stato ottenuto in maniera fraudolenta o falsificato, quando lo straniero non soddisfa le condizioni generali per l'ingresso ed il soggiorno previste dal d. lgs. n. 286/1998, quando il cittadino straniero soggiorna per fini diversi da quelli per i quali il permesso è stato rilasciato (**capoverso comma 5-quater**). Sono infine elencate le



categorie di cittadini stranieri che, secondo la direttiva che si recepisce, sono escluse dalla presente regolamentazione (**capoverso comma 5-quinquies**).

Si evidenzia che non è stata accolta la possibilità, prevista dalla direttiva europea, di stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio degli stati membri dell'Unione europea, dei cittadini stranieri ai fini di collocamento alla pari (previste all'articolo 16 della direttiva europea), sia per il carattere facoltativo delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettera a), secondo periodo, e 2, par. 1), della stessa direttiva, sia per l'avvenuta ratifica, con legge nazionale 18 maggio 1973, n. 304, dell'Accordo del Consiglio europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969. La suddetta legge, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo medesimo nel nostro ordinamento, contiene, peraltro, disposizioni di miglior favore rispetto al citato articolo 16 della direttiva europea. A tale Accordo può aderire qualunque Stato terzo (e non solo gli stati facenti parte del Consiglio d'Europa).

Il **comma 6, attraverso le lettere a), b) e c)**, reca modifiche alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 39-bis. In particolare, **attraverso le lettere a), e b) punti 1 e 2** reca modifiche alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 39-bis e chiarisce, in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 11 della direttiva che l'ingresso e soggiorno per motivi di studio è consentito anche ai fini della frequenza dei percorsi erogati dagli istituti tecnici superiori (ITS) e dagli istituti tecnici di formazione superiore (IFTS), nonché per la frequenza dei tirocini curriculari presso le citate istituzioni di cui al DPCM 25 gennaio 2008 (ITS e IFTS). La norma recepisce gli articoli 3, paragrafo 5, e 13, della direttiva europea riconducendo i tirocini curriculari, nell'ambito della nozione ampia di "tirocinante" fissata dall'articolo 3 della direttiva e comunque differenziandoli dai tirocini extracurriculari, stante la riconducibilità, del programma di formazione seguito, al programma di studi finalizzato al conseguimento del titolo di istruzione superiore o al titolo di studio superiore già conseguito. la norma attiene alla fruizione di un'offerta formativa diversa da quella delle istituzioni scolastiche (scuole secondarie di secondo grado), e pertanto ricade nel livello di istruzione terziaria, non soggetto all'obbligo scolastico: da ciò discende che non comporta, dunque, l'obbligo di accogliere le iscrizioni e di formare nuove classi qualora le domande di iscrizione non dovessero essere soddisfatte nell'ambito delle classi istituite secondo i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento ai tirocini curriculari inoltre, si specifica che la mancata soggezione dei suddetti tirocini al contingentamento triennale, non genera oneri finanziari aggiuntivi in quanto, nell'ambito della convenzione prevista all'articolo 39 bis, comma 1 bis, d. lgs. 286/98, come introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera c) del



decreto, sono definite le risorse messe a disposizione per i richiedenti, per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno e la stipula di una polizza assicurativa per malattia. Trattasi dunque di risorse il cui reperimento è demandato alla convenzione trilaterale stipulata tra l'istituzione formativa invitante, l'ente ospitante e il tirocinante sicchè i soggetti pubblici coinvolti, non potranno che accogliere tirocinanti nei limiti delle risorse finanziarie a loro disposizione, ove le convenzioni dovessero comportare impegni di carattere finanziario a loro carico.

Con riguardo, in particolare, al **punto 2) della lettera b)**, è stata riportata la previsione del contingente triennale anziché annuale, in materia di ingressi per tirocini e corsi di formazione professionale, come stabilito dalla legge n. 99 del 2013.

Con riguardo alla **lettera b), punto 3)**, la modifica prevista consente di recepire la norma di cui all'articolo 12 della direttiva europea, in materia di programmi di scambio di alunni, in continuità con la normativa vigente, prevedendo la specifica approvazione dei programmi di scambio da parte dei Ministeri competenti. Con riferimento agli scambi di alunni, l'approvazione del programma di scambio da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca è volta anche a verificare che il programma contenga la regolamentazione dello scambio di alunni, concernente la responsabilità sulle spese relative agli studi, in capo a terzi e le condizioni di alloggio dell'alunno.

La **lettera c)** attua la previsione di cui all'articolo 13 della direttiva europea, contenente la disciplina relativa alle condizioni specifiche per i tirocinanti. In linea con la previsione di cui al par. 1, lettera a), del predetto articolo 13 della direttiva, si introduce il comma 1-bis, dopo il comma 1 dell'articolo 39-bis, disciplinando quindi i contenuti della convenzione di formazione tra l'istituzione formativa invitante, l'ente ospitante e il tirocinante. Attraverso l'inserimento dell'ulteriore comma 1-ter, si individua, nelle linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34, la normativa di riferimento per i tirocini extracurricolari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale.

Infine, si introduce il comma 1-quater, il quale specifica che ai cittadini stranieri che fanno ingresso nel territorio nazionale per i motivi individuati dall'articolo 39-bis è rilasciato un permesso di soggiorno in formato elettronico recante la dicitura "studente", "tirocinante" o "alunno" conformemente alla direttiva europea che si recepisce. Il permesso rilasciato ai cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di



studio presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore nonché corsi di formazione professionale avrà durata pari a quella del percorso formativo prescelto ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 286/1998. In conformità alla direttiva europea, si prevede che la durata dei permessi di soggiorno rilasciati a coloro che sono ammessi a frequentare tirocini curriculari è pari a quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli alunni la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla durata prevista dal programma di scambio culturale o dal progetto educativo se più breve.

Il **comma 7** introduce l'articolo 39-bis.1 il quale prevede la possibilità per gli studenti stranieri, una volta completato il percorso di studi, di ottenere un nuovo permesso di soggiorno, di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi, al fine di cercare un'occupazione o avviare un'attività d'impresa, coerente con il permesso formativo completato, fermo restando la necessità della disponibilità di requisiti economici sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una copertura sanitaria e previa dichiarazione della propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione delle misure di politiche attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine, si prevede che lo studente straniero debba allegare la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli conseguiti all'esito del percorso di studi e che, qualora la stessa non sia immediatamente disponibile, potrà essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro. Il permesso di soggiorno è revocato quando, anche prima della sua scadenza, risulti che è stato ottenuto presentando documentazione fraudolenta o comunque quando vengono a mancare le condizioni previste dal testo unico in materia di immigrazione per il soggiorno nel territorio nazionale. La procedura prevista dall'articolo 19 del d. lgs. 150/2015 -- rubricato "Stato di disoccupazione" -- consente a tutti coloro che sono privi di impiego e che intendono impegnarsi nella ricerca attiva di lavoro di ricevere servizi e misure di politica attiva del lavoro, da parte dei servizi, pubblici e privati, per l'impiego. Le disposizioni normative in analisi, peraltro, riprendono e aggiornano, con un adattamento anche terminologico, all'attuale quadro normativo in materia di politiche attive del lavoro, la formulazione già prevista dall'articolo 22, comma 11 e 11 bis, del d. lgs. 286/98, in tema di "iscrizione nelle liste di collocamento" e di iscrizione "nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. Alla luce dell'attuale disciplina normativa, difatti, tramite il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, le persone in cerca di occupazione sono inserite nelle banche dati del sistema informativo unitario delle



politiche attive del lavoro, che dialoga con i nodi di coordinamento regionali, per la successiva erogazione di servizi e misure di politiche attive del lavoro. La logica "inclusiva e di servizio" in parola risponde anche alle previsioni di cui alla convenzione OIL n. 122/1964, sulla politica dell'impiego, in cui si fa espresso riferimento all'impegno degli Stati di formulare e applicare, come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.

L'**articolo 2**, composto dal **comma 1**, contiene disposizioni modificative del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170, recante "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali".

Il **comma 1**, reca modifiche alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 1-bis del citato decreto legge, il quale ha istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università (ANS), con l'obiettivo, tra gli altri, di supportare le iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorire e potenziare la mobilità internazionale degli stessi, come espressamente previsto dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 105/2003.

In particolare, con la **lettera a)**, si estende l'attuale Anagrafe a tutti i percorsi della formazione terziaria attualmente esclusi, come ad esempio i percorsi AFAM (Conservatori, Accademie, Istituti superiori Artistici ecc.), i corsi per Mediatori linguistici e i percorsi degli Istituti tecnici superiori (gli ITS). A tal fine, si sostituisce la rubrica del suddetto articolo 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università) con una nuova rubrica che estende l'ambito soggettivo dell'Anagrafe di cui trattasi, sia agli studenti e ai diplomati degli Istituti tecnici superiori (ITS), che agli studenti, ai diplomati e ai laureati di tutte le istituzioni della formazione superiore, tra le quali sono comprese non solo le università, ma anche le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, musicale coreutica (AFAM).

Quest'ultime, infatti, rientrano, per espresse disposizioni di legge, nella formazione superiore terziaria e rilasciano titoli di studio equiparati a quelli rilasciati dalle università. Attraverso tale estensione, si consente la disponibilità di un quadro informativo dei suddetti studenti degli ITS e dell'AFAM e, più in generale, di quelli di tutte le istituzioni che rilasciano titoli di formazione superiore terziaria analoghi a quelli delle istituzioni universitarie.

Con la **lettera b)**, si incide sul comma 1 del predetto articolo 1-bis in modo da rendere la norma coerente con la nuova rubrica.



La lettera c) incide sul comma 2 modificando e implementando gli attuali riferimenti ad alcuni organi consultivi presenti in tale comma, in modo da rendere la norma coerente con l'assetto odierno dei predetti organi.

Le modifiche sopra descritte consentono di conformare la disciplina nazionale vigente alle disposizioni relative alla durata dell'autorizzazione a soggiornare per motivi di studio nel territorio italiano, di cui all'articolo 18 della direttiva europea.

Inoltre, attraverso tali modifiche, si renderebbe possibile la piena attuazione della previsione normativa di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, secondo la quale la durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro non può comunque essere *“inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto[.]”*. Infatti, l'implementazione così descritta della ANS consentirebbe, in attuazione del suddetto articolo 5, comma 3, l'adozione di un decreto il quale, attraverso le modifiche al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (che costituisce il regolamento di attuazione del d.lgs n. 286 /1998, TU immigrazione), permetterebbe, attraverso l'accesso diretto alle suddette banche dati esistenti, la verifica della permanenza dei requisiti di validità del permesso di soggiorno pluriennale e la verifica delle prove di profitto.

L'articolo 3, dando attuazione all'articolo 37 della direttiva prevede l'istituzione dei punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione inerenti la mobilità degli studenti e dei ricercatori, da istituire presso il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rinvia ad un decreto interdirettoriale congiunto dei Ministeri citati la fissazione di linee guida per lo svolgimento delle attività dei predetti punti di contatto.

L'articolo 4, composto da 1 comma, contiene la clausola di invarianza finanziaria e prevede che l'attuazione del presente decreto debba avvenire attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.



RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della legge 2 ottobre 2017, n. 163, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017”*, la quale, all’articolo 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate nell’Allegato 1 alla stessa legge.

Pertanto, il decreto legislativo intende dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari, il cui termine di recepimento è fissato dalla stessa direttiva per il 23 maggio 2018.

Passando all’articolato, il decreto si compone di **4 articoli** che si procede, di seguito, ad illustrare nel dettaglio.

In via preliminare si anticipa che le norme hanno natura ordinamentale, non generano oneri aggiuntivi e prevedono misure la cui attuazione è garantita nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, come esplicitamente previsto dall’articolo 4.

L’**articolo 1** contiene disposizioni modificative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, TU immigrazione, e si compone di sette commi.

Il **comma 1, lettera a) punto 1**, apportando modifiche all’articolo 5, comma 3, lettera c, completa l’ambito dei corsi erogati dagli istituti di insegnamento e dagli istituti di istruzione superiore secondo la normativa vigente, la cui frequenza legittima il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio. Attraverso la suddetta estensione, si aderisce alla nozione di studente prevista dalla direttiva europea, all’articolo 3, punto 3). La norma quindi poiché riallinea la terminologia della disposizione alla normativa nazionale di settore e alla nozione di studente prevista dall’articolo 3, punto 3, non genera oneri finanziari.

Con la **lettera a), punto 2)**, si sostituisce il riferimento contenuto nell’articolo 5, comma 3, lett. c) all’attuale all’articolo 22, comma 11-bis (abrogato dal presente decreto legislativo) con la nuova norma di cui all’articolo 39 bis 1. La materia riguarda sempre l’impiego lavorativo degli studenti, in particolare l’accesso



all'occupazione o l'avvio di un'impresa per coloro che hanno conseguito titoli in Italia, pertanto non genera oneri aggiuntivi.

Il comma 2, prevede conseguentemente l'abrogazione dell'attuale articolo 22, comma 11 bis, in ragione dell'articolo 39-bis.1 introdotto, e non genera oneri finanziari.

Il comma 3 innova l'articolo 27 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendo i commi 1 e 2 del suddetto articolo, al fine di recepire l'articolo 14 della direttiva europea ed armonizzare la normativa vigente alla normativa nazionale di settore. Il comma 1, dell'articolo 27-bis innovato, disciplina le modalità per la determinazione del contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale. A tal fine, si prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore. La norma di natura meramente organizzativa non genera oneri.

Il comma 2 dell'articolo 27 bis innovato, stabilisce i limiti di età dei cittadini ammessi a partecipare ai programmi e i requisiti necessari per il nulla osta, tra cui la stipula di una convenzione che prevede l'attribuzione di risorse in favore del volontario che non gravano sulla finanza pubblica ma sull'organizzazione promotrice e responsabile del programma di volontariato.

La **lettera b)**, del medesimo comma prevede altresì che il nulla osta sia rilasciato dallo Sportello Unico entro quarantacinque giorni. La norma, di natura meramente organizzativa, non genera oneri finanziari.

La **lettera c)** disciplina inoltre i casi in cui il nulla osta è rifiutato ovvero, se già rilasciato, può essere revocato: quando non sussistono i requisiti e le condizioni previsti per l'ingresso, la documentazione presentata è stata falsificata o ottenuta in maniera fraudolenta, l'organizzazione o l'ente non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili, o è stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare. Le decisioni di revoca del nulla osta sono adottate caso per caso nel rispetto del principio di proporzionalità. La norma, di natura meramente organizzativa, non genera oneri finanziari.

La **lettera d)** modifica il comma 5 dell'art. 27- bis prevedendo al primo periodo che sia compiuta la dichiarazione di presenza allo sportello unico che ha rilasciato il nulla



osta entro otto giorni dall'ingresso in Italia, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso di soggiorno, inoltre, recante la dicitura "volontario", è rilasciato dal questore, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8 del testo unico, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalità presso lo sportello unico, per la durata del programma di volontariato o comunque di norma per un periodo non superiore ad un anno. La norma, di natura meramente organizzativa, non genera oneri finanziari.

La lettera e) introduce un nuovo comma 5-bis che prevede i casi in cui il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato qualora sia stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto o se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi dell'articolo 27-bis. La norma, di natura meramente organizzativa, non genera oneri finanziari.

È inserito, con la **lettera f)** dopo il comma 6, il nuovo comma 6-bis, che specifica che la documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-bis sono fornite in lingua italiana. La norma, di natura meramente organizzativa, non genera oneri finanziari.

Il comma 4 incide, novellandola in modo sostanziale, sulla norma di cui all'articolo l'articolo 27-ter. In particolare, la **lettera a)**, allineandosi alla previsione di cui all'articolo 3, punto 2), della direttiva europea, la quale espressamente richiama il titolo di "dottorato", si limita ad integrare la definizione di ricercatore con il riferimento ai cittadini stranieri titolari di un titolo di dottorato. La disposizione offre una specificazione dell'ambito soggettivo dei richiedenti e non genera oneri finanziari. La **lettera b)**, disposizione di natura ordinamentale, conformemente all'articolo 2, par. 2), della direttiva europea, elenca le categorie di cittadini stranieri esclusi dall'ambito di applicazione della presente regolamentazione. La **lettera c)**, è conforme all'articolo 8, par. 2), della direttiva europea, e specifica che sussiste l'obbligo dell'istituto di ricerca che accoglie il ricercatore di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore fino a sei mesi dopo la cessazione della convenzione di accoglienza, cessa quando al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno per cercare un lavoro o avviare un'attività di impresa previsto dalla lettera p) del presente comma. La norma in continuità con la normativa vigente non genera oneri aggiuntivi. In particolare con riferimento alle risorse mensili messe a disposizione del ricercatore, si specifica che le stesse restano



parametrate, come previsto dalla normativa vigente, al doppio dell'importo dell'assegno sociale, il cui richiamo esplicito è collocato al comma 3 bis dell'articolo 27 ter, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera e). La **lettera d)**, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 2) e 3), della direttiva europea, prevede i contenuti della convenzione di accoglienza tra ricercatore e istituto di ricerca, comprese le risorse economiche messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale. Poiché gli oneri finanziari gravano sugli istituti, la norma non genera aggravio di spesa, quanto poi alla quantificazione delle stesse, la stessa, si ribadisce, è definita alla **lettera e)** che dà attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 7, par. 3), della direttiva europea specificando che la valutazione delle risorse economiche messe a disposizione del ricercatore è effettuata caso per caso, tenendo presente, come parametro di riferimento, il doppio dell'importo dell'assegno sociale. La **lettera f)**, attuando le previsioni di cui agli articoli 7, paragrafi 1), 5) e 6), 8, paragrafi 1) e 3), e 34, par. 2), della direttiva europea, disciplina le modalità di ingresso in Italia del ricercatore attraverso la richiesta di nulla osta all'ingresso presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base al luogo in cui si svolge la ricerca. Il procedimento per il rilascio del nulla osta all'ingresso dei ricercatori, così come quello per il rifiuto e la revoca del medesimo nulla osta di cui alla successiva **lettera g)** è già svolto, a legislazione vigente, dallo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, pertanto le nuove previsioni attengono a procedimenti già esistenti che continuano ad essere svolti con gli strumenti telematici di cui dispongono attualmente gli sportelli unici. L'attuazione di tali disposizioni non comporta pertanto oneri aggiuntivi. La **lettera h)**, in conformità all'articolo 10, paragrafi 5) e 6), della direttiva europea, stabilisce che, in presenza di cause che rendono impossibile l'esecuzione della convenzione già stipulata, l'istituto di ricerca informa lo sportello unico ai fini delle conseguenti decisioni in merito al rilascio del nulla osta. La **lettera i)** prevede che il lavoratore, una volta entrato nel territorio nazionale si rechi presso lo sportello unico per le formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno. La **lettera l)** adegua la normativa vigente alle previsioni di cui agli articoli 17, paragrafi 1) e 3), 18, par. 1), e 34, par. 2), della direttiva europea, prevedendo che il permesso di soggiorno, rilasciato dal questore in formato elettronico secondo il regolamento europeo 1030/2002, avrà durata pari a quella del programma di ricerca e recherà un riferimento ai programmi dell'Unione europea o multilaterali comprendenti misure di mobilità, ove il ricercatore faccia ingresso sulla base di tali programmi. Gli adempimenti di competenza delle questure, inerenti al rilascio o alla revoca dei permessi di soggiorno non determinano nuovi o maggiori



oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientrano tra i compiti già svolti a legislazione vigente dagli uffici immigrazione delle questure. I permessi di soggiorno di cui si tratta sono già rilasciati in formato elettronico secondo le norme regolamentari europee in vigore (Reg 1030/2002). La **lettera m)**, in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva europea, individua i casi in cui il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato per mancanza delle condizioni di ingresso e di soggiorno accertate successivamente al rilascio del nulla osta o alla consegna del permesso di soggiorno. La **lettera n)** disciplina il ricongiungimento dei familiari dei ricercatori, alle stesse condizioni previste per gli altri cittadini stranieri. La possibilità di ricongiungimento familiare è già prevista a legislazione vigente: le nuove disposizioni disciplinano più dettagliatamente le categorie di familiari che possono fare ingresso. La **lettera o)** contiene una disposizione di coordinamento della previsione, già vigente, sulla possibilità di applicare le disposizioni europee sull'ingresso per ricerca anche ai ricercatori già regolarmente presenti ad altro titolo nel territorio nazionale con le esclusioni previste espressamente dalla direttiva 801/2016. La **lettera p)** prevede per i ricercatori stranieri la possibilità, una volta completata l'attività di ricerca per cui hanno fatto ingresso, di ottenere un nuovo permesso di soggiorno, non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi, per cercare un'occupazione o avviare un'attività d'impresa **coerente con** l'attività di ricerca completata, fermo restando la necessità della disponibilità di requisiti economici sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale e la presentazione della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi dell'impiego in conformità alla normativa nazionale vigente (articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150). La procedura prevista dall'articolo 19 del d. lgs. 150/2015 – rubricato “Stato di disoccupazione” – consente a tutti coloro che sono privi di impiego e che intendono impegnarsi nella ricerca attiva di lavoro di ricevere servizi e misure di politica attiva del lavoro, da parte dei servizi, pubblici e privati, per l'impiego. Le disposizione normativa in analisi, peraltro, riprendono e aggiornano, con un adattamento anche terminologico, all'attuale quadro normativo in materia di politiche attive del lavoro, la formulazione già prevista dall'articolo 22, comma 11 e 11 bis, del d. lgs. 286/98, in tema di “iscrizione nelle liste di collocamento” e di iscrizione “nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. Alla luce dell'attuale disciplina normativa, difatti, tramite il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, le persone in cerca di occupazione sono inserite nelle banche dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, che dialoga con i nodi di coordinamento regionali, per la successiva



erogazione di servizi e misure di politiche attive del lavoro. La logica "inclusiva e di servizio" in parola risponde anche alle previsioni di cui alla convenzione OIL n. 122/1964, sulla politica dell'impiego, in cui si fa espresso riferimento all'impegno degli Stati di formulare e applicare, come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.

Posto quanto sopra, il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, giacché trattasi di una procedura già in uso e funzionante nell'ambito dell'attuale sistema dei servizi delle politiche attive del lavoro. A legislazione vigente, risultano disponibili le risorse stanziare con la legge di bilancio del 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), all'articolo 1, comma 794 e 797, per un importo complessivo di 251.000.000, volte a completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e a consolidare l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

La lettera p) inoltre prevede che il ricercatore debba fornire idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca e che la stessa possa essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro, laddove non sia immediatamente disponibile. Il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato, in tal caso, per la stessa durata. Il permesso in questione è revocato se ottenuto presentando documentazione contraffatta o comunque quando, anche prima della sua scadenza vengono a mancare i requisiti previsti dal testo unico in materia di immigrazione per il soggiorno nel territorio nazionale. Le attività connesse al rilascio del permesso di soggiorno in parola e di quello analogo previsto per gli studenti che hanno completato il percorso di studi dal successivo comma 7 (che introduce nel d. lgs. n. 286/1998 l'articolo 39-bis.1) rientrano tra le attività ordinariamente svolte dagli Uffici immigrazione delle questure ai sensi delle vigenti disposizioni del citato d. lgs. n. 286/1998. **La lettera q)** sopprime la limitazione prevista dalle norme vigenti alla possibilità di insegnamento riconosciuta ai ricercatori stranieri, a parità di condizioni con i cittadini italiani. Tale possibilità non è vincolata infatti allo specifico progetto di ricerca ed estesa anche ai ricercatori provenienti, per mobilità di breve o lunga durata, da un altro Stato membro Ue. Poiché la norma incide sui requisiti per il reclutamento, non presenta profili di rilevanza finanziaria. **La lettera r)** regola i profili meramente ordinamentali afferenti la mobilità prevedendo l'obbligo di riammettere, senza formalità, nel territorio nazionale il ricercatore titolare di un permesso "per ricerca" rilasciato dall'Italia su richiesta di un altro Stato membro che si oppone alla mobilità di breve



durata del medesimo ricercatore nel proprio territorio ovvero revoca un'autorizzazione per mobilità di lunga durata. L'obbligo permane anche se il permesso di soggiorno rilasciato dall'Italia è scaduto o è stato revocato. In tal caso, nei confronti dello straniero rientrato nel territorio nazionale saranno adottati i provvedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione in base alla sua condizione giuridica e, in particolare, ove il permesso di soggiorno sia stato revocato, sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione. Viene definita altresì la mobilità di breve (periodi non superiori a 180 giorni in un arco temporale di 360) e di lunga durata (periodi superiori a 180 giorni) La lettera s), anch'essa di natura ordinamentale, disciplina condizioni e modalità dell'esercizio del diritto di mobilità di breve e di lunga durata nel territorio nazionale del ricercatore titolare di un'autorizzazione per ricerca rilasciata da un altro Stato membro e eventualmente dei suoi familiari.

Per quanto concerne la mobilità di breve durata, si prevede che l'istituto di ricerca che accoglie il ricercatore in Italia notifichi allo sportello unico per l'immigrazione competente l'intenzione del ricercatore di svolgere una parte della sua attività di ricerca in Italia. La comunicazione dell'istituto di ricerca dovrà specificare gli estremi del passaporto o documento equipollente del ricercatore e dei familiari che eventualmente entreranno con lui ed allegare l'attestato di iscrizione dell'istituto di ricerca nell'elenco del Ministero dell'istruzione, copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro, della convenzione di accoglienza del ricercatore con l'istituto di ricerca del primo Stato membro e la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti per il ricercatore e eventualmente per i suoi familiari. Il ricercatore potrà fare ingresso nel territorio nazionale anche subito dopo che è stata effettuata la comunicazione, tuttavia lo sportello unico per l'immigrazione, acquisito anche il parere della questura, potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istituto di ricerca, comunicare all'istituto di ricerca, alla questura e al primo Stato membro, che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore per mancanza delle condizioni per l'esercizio del diritto di mobilità, per motivi di sicurezza, perché sono stati presentati documenti contraffatti.

Al ricercatore e ai suoi familiari non sono rilasciati permessi di soggiorno e in caso di opposizione, se già entrati nel territorio nazionale, dovranno lasciarlo e rientrare nel primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore e i suoi familiari effettueranno una dichiarazione di presenza alla questura competente.



Per periodi di mobilità di lunga durata, invece, si prevede una procedura analoga a quella prevista per il ricercatore che entra in Italia come primo Stato membro, con il rilascio di un nulla osta all'ingresso richiesto allo sportello unico competente da parte dell'istituto di ricerca che lo accoglie e la stipula di una convenzione con tale istituto. Se il ricercatore è già presente in Italia per aver esercitato il diritto di mobilità di breve durata, la richiesta di nulla osta alla mobilità di lunga durata dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di mobilità di breve durata. Il nulla osta potrà essere rifiutato, oltre che negli stessi casi in cui può essere negato l'ingresso in Italia come primo Stato membro, anche nel caso in cui sia scaduta l'autorizzazione al soggiorno rilasciata dal primo Stato membro in cui il ricercatore ha fatto ingresso.

Al ricercatore che entra in Italia per un periodo di mobilità di lunga durata è rilasciato un permesso di soggiorno per mobilità. Purchè non sia superato il periodo di mobilità di breve durata e sempre che sia ancora valida l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro, il ricercatore potrà svolgere attività di ricerca nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno per mobilità.

Con la lettera t), avente natura ordinamentale, si modifica la rubrica dell'articolo 27-ter al fine di allinearla alla nuova disciplina contenuta nella disposizione.

Il comma 5, nelle lettere a), b), c), d) e f), reca modifiche all'articolo 39. Tale disposizione, con riferimento ai commi da 1, 2, 3 e 5, viene adeguata alle prescrizioni della direttiva europea attraverso il riferimento all'intera offerta formativa riconducibile agli istituti di insegnamento superiore. Pertanto disciplina l'accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore (es. corsi universitari, corsi erogati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, corsi di mediatori linguistici). Si armonizza così la previsione nazionale alla normativa nazionale di settore vigente e alla nozione di "studente" e di "istituto di istruzione superiore" prevista dalla direttiva agli articoli 3, paragrafi 3) e 13), della direttiva europea. Trattandosi sostanzialmente di un adeguamento della terminologia la norma non comporta oneri. Con particolare riferimento alla lettera c) punto 3, che prevede alla possibilità di stipulare convenzioni con "istituzioni formative straniere", in luogo degli "atenei stranieri" si segnala che l'adeguamento terminologico è collegato alla necessità di adeguare il provvedimento all'intera offerta formativa riconducibile agli istituti di insegnamento superiore e che le iniziative di mobilità studentesca, come espressamente previsto dall'articolo 39, comma 2, avvengono nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni e nei limiti delle disponibilità finanziarie delle stesse.



La **lettera e)** sostituisce interamente gli attuali commi 4-bis e 4-ter prevedendo la disciplina della mobilità nel territorio nazionale per i cittadini in possesso di un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, differenziata a seconda della partecipazione ad un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore. Tale disciplina della mobilità degli studenti stranieri titolari di un'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro non prevede nuovi adempimenti a carico degli uffici immigrazione e delle questure.

Il **comma 5 alla lettera f) punti 1), 2) e 3)**, apporta un adeguamento meramente terminologico all'articolo 39, comma 5, per uniformarlo alla legislazione scolastica vigente e alla legislazione sopravvenuta in materia di permessi soggiorno.

La **lettera g)** aggiunge i **tre** nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater. Non comportano oneri finanziari in quanto il comma 5 bis attiene a una dicitura da riportare nel permesso di soggiorno rilasciato che specifica lo status di studente; il comma 5 ter disciplina i casi di non rilascio del permesso di soggiorno, mancato rinnovo e revoca mentre il comma 5 quater chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione della norma. In tal caso, nei confronti dello straniero rientrato nel territorio nazionale saranno adottati i provvedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione in base alla sua condizione giuridica e, in particolare, ove il permesso di soggiorno sia stato revocato, sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione.

Il **comma 6, attraverso le lettere a), e b) punti 1 e 2** reca modifiche alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 39-bis e chiarisce, in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 11 della direttiva che l'ingresso e soggiorno per motivi di studio è consentito ai fini della frequenza dei percorsi erogati dagli istituti tecnici superiori (ITS) e dagli istituti tecnici di formazione superiore (IFTS), nonché per la frequenza dei tirocini curriculari presso le citate istituzioni di cui al DPCM 25 gennaio 2008 (ITS e IFTS). La norma recepisce gli articoli 3, paragrafo 5, e 13, della direttiva europea riconducendo i tirocini curriculari, nell'ambito della nozione di "tirocinante" fissata dall'articolo 3 della direttiva e comunque differenziandoli dal regime vigente sui tirocini formativi professionali, stante la riconducibilità del programma di formazione seguito, al programma di studi finalizzato al conseguimento del titolo di istruzione superiore o al titolo di studio superiore già conseguito, ossia dei titoli di livello terziario. La norma disciplinando le condizioni di ingresso non genera oneri finanziari. Si evidenzia che la norma attiene alla fruizione di un'offerta formativa diversa da quella delle istituzioni scolastiche (nella specie: scuole secondarie di secondo grado), e pertanto ricade nel livello di istruzione terziaria, non soggetto



all'obbligo scolastico: da ciò discende che non comporta, dunque, l'obbligo di accogliere le iscrizioni e di formare nuove classi qualora le domande di iscrizione non dovessero essere soddisfatte nell'ambito delle classi istituite secondo i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento ai tirocini curriculari inoltre, si specifica che la mancata soggezione dei suddetti tirocini al contingentamento triennale, non genera oneri finanziari aggiuntivi in quanto, nell'ambito della convenzione prevista all'articolo 39 bis, comma 1 bis, d. lgs. 286/98, come introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera c) del decreto, sono definite le risorse messe a disposizione per i richiedenti, per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno e la stipula di una polizza assicurativa per malattia. Trattasi dunque di risorse il cui reperimento è demandato alla convenzione trilaterale stipulata tra l'istituzione formativa invitante, l'ente ospitante e il tirocinante sicchè i soggetti pubblici coinvolti, non potranno che accogliere tirocinanti nei limiti delle risorse finanziarie a loro disposizione, ove le convenzioni dovessero comportare impegni di carattere finanziario a loro carico. Pertanto l'assenza di un contingentamento di coloro che effettuano tirocini curriculari non genera ulteriori oneri finanziari in quanto l'ingresso degli stessi è subordinato alla stipula della suddetta convenzione: la stessa stipula presuppone, da parte dell'ente ospitante, la possibilità di assumere gli impegni finanziari stabiliti dalla convenzione stessa, e dunque la disponibilità delle risorse.

Il comma 6, alla lettera b) punto 3) recepisce l'articolo 12 della direttiva in materia di programmi di scambio di alunni, in continuità con la normativa vigente, prevedendo la specifica approvazione dei programmi di scambio da parte dei Ministeri competenti. Con riferimento agli scambi di alunni, l'approvazione del programma di scambio da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca è volta anche a verificare che il programma contenga la regolamentazione dello scambio di alunni, concernente la responsabilità sulle spese relative agli studi, ove esistenti, in capo a terzi e le condizioni di alloggio. La norma non genera oneri finanziari in quanto gli eventuali costi a carico dei terzi non gravano sulla finanza pubblica.

Il comma 6, alla lettera c) inserisce il comma 1 bis all'articolo 39 bis recependo l'articolo 13 della direttiva tracciando i contenuti della convenzione di formazione che intercorre tra l'istituzione formativa invitante, l'ente ospitante e il tirocinante che gravano sui contraenti e non generano oneri aggiuntivi, come già anticipato; il capoverso 1-ter della lettera c) del comma 6 specifica che ai cittadini stranieri che fanno ingresso nel territorio nazionale per i motivi individuati dall'articolo 39-bis è



rilasciato un permesso di soggiorno in formato elettronico recante la dicitura “studente”, “tirocinante” o “alunno” conformemente alla direttiva europea che si recepisce. La norma non genera oneri trattandosi di previsioni che specificano i contenuti delle procedure sul rilascio del permesso di soggiorno già previste dalla normativa vigente. La norma poi è di natura ordinamentale in quanto specifica la durata dei permessi per le singole categorie soggettive.

Il comma 7 introduce l'articolo 39-bis.1 il quale prevede la possibilità per gli studenti stranieri, una volta completato il percorso di studi, di ottenere un nuovo permesso di soggiorno, di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi, al fine di cercare un'occupazione o avviare un'attività d'impresa, coerente con il permesso formativo completato, fermo restando la necessità della disponibilità di requisiti economici sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una copertura sanitaria e previa dichiarazione della propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione delle misure di politiche attive del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La norma inoltre prevede che lo studente straniero debba allegare la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli conseguiti all'esito del percorso di studi e che, qualora la stessa non sia immediatamente disponibile, potrà essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro,.

Le attività connesse al rilascio del permesso di soggiorno per gli studenti che hanno completato il percorso di studi rientrano tra le attività ordinariamente svolte dagli Uffici immigrazione delle questure ai sensi delle vigenti disposizioni del citato d. lgs. n. 286/1998.

La procedura prevista dall'articolo 19 del d. lgs. 150/2015 – rubricato “Stato di disoccupazione” – consente a tutti coloro che sono privi di impiego e che intendono impegnarsi nella ricerca attiva di lavoro di ricevere servizi e misure di politica attiva del lavoro, da parte dei servizi, pubblici e privati, per l'impiego. Le disposizione normativa in analisi, peraltro, riprendono e aggiornano, con un adattamento anche terminologico, all'attuale quadro normativo in materia di politiche attive del lavoro, la formulazione già prevista dall'articolo 22, comma 11 e 11 bis, del d. lgs. 286/98, in tema di “iscrizione nelle liste di collocamento” e di iscrizione “nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. Alla luce dell'attuale disciplina normativa, difatti, tramite il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, le persone in cerca di occupazione sono inserite nelle banche dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, che dialoga con i nodi di coordinamento regionali, per la



successiva erogazione di servizi e misure di politiche attive del lavoro. La logica "inclusiva e di servizio" in parola risponde anche alle previsioni di cui alla convenzione OIL n. 122/1964, sulla politica dell'impiego, in cui si fa espresso riferimento all'impegno degli Stati di formulare e applicare, come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.

Posto quanto sopra, il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, giacché trattasi di una procedura già in uso e funzionante nell'ambito dell'attuale sistema dei servizi delle politiche attive del lavoro. A legislazione vigente, risultano disponibili le risorse stanziare con la legge di bilancio del 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), all'articolo 1, comma 794 e 797, per un importo complessivo di 251.000.000, volte a completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e a consolidare l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

L'articolo 2, composto da **un comma**, contiene disposizioni modificative dell'articolo 1 bis del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali.

Il comma 1, al fine di conformare la disciplina nazionale vigente alle disposizioni relative alla durata dell'autorizzazione, di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva europea, reca modifiche all'articolo 1-bis che ha istituito l'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università prevedendo l'estensione dell'anagrafe a tutti gli studenti, diplomati e laureati delle istituzioni della formazione superiore e degli Istituti tecnici superiori.

L'estensione dell'anagrafe, attraverso il contestuale accesso alle banche dati che sarà disciplinato nell'ambito del regolamento di attuazione, contribuisce a dare attuazione all'articolo 5, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 286/98 che richiede l'attivazione di meccanismi di verifica del profitto degli studenti per accertare la permanenza dei requisiti di validità del permesso di soggiorno pluriennale.

Con riferimento all'impatto finanziario sui saldi finanziari 2018/2020, esso resta invariato, rispetto all'attuale costo di gestione della esistente Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, in quanto già il Consorzio Universitario



CINECA, ai sensi del DM 30 aprile 2004, n. 9, ha provveduto alla progettazione, realizzazione e attuale gestione del sistema informativo sul quale le istituzioni, non solo universitarie, andranno a caricare i propri dati.

L'articolo 3, dando attuazione all'articolo 37 della direttiva, prevede l'istituzione dei punti di contatto presso il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per lo scambio di informazioni e documentazione inerenti la mobilità degli studenti e dei ricercatori. Rinvia ad un decreto interdirettoriale congiunto dei Ministeri citati la fissazione di linee guida per lo svolgimento delle attività dei punti di contatto. L'istituzione dei punti di contatto è garantita nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

L'articolo 4, reca la norma finanziaria che dispone la neutralità finanziaria del provvedimento, stabilendo che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, per la finanza pubblica, in quanto le misure ivi previste sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 176 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO


Il Ragioniere Generale dello Stato




TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari".

DIRETTIVA (UE) 2016/801 Articolo ed eventuale paragrafo	DISPOSIZIONI di RECEPIMENTO	Eventuali annotazioni
Art. 1		Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 disciplina l'oggetto della presente direttiva agli articoli 27, comma 1, lettera r) (collocamento alla pari); 27-bis (ingresso e soggiorno per volontariato), 27-ter (ingresso e soggiorno per ricerca) come modificato dal presente decreto, 39 (accesso ai corsi delle università) come modificato dal presente decreto, e 39-bis (soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale) come disciplinati dal presente decreto.
Art. 2, par. 1	articolo 27-ter, comma 1, d.lgs n. 286/1998, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera a).	
Art. 2, par. 2	- articolo 27-ter, comma 1-bis, d.lgs n. 286/1998, introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera b); - articolo 39 d.lgs n. 286/1998, comma 5-quinquies, introdotti dall'articolo 1, comma 5, lettera g).	
Art. 3, punto 2)	articolo 27-ter, comma 1, d.lgs n. 286/1998, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettere a).	La modifica consente di inserire il riferimento al titolo di "dottorato" integrando la



TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari".

		nozione di ricercatore
Art. 3, punto 3)	<p>- articolo 5, comma 3, lettera c), d.lgs n. 286/1998, come modificato dall'articolo 1, comma 1, la lettera a), punto 1);</p> <p>- articolo 39, commi da 1 a 5, d.lgs n. 286/1998, come modificati dall'articolo 1, comma 5, lettere lettera a), b),c), d) e f);</p> <p>- art. 27-ter, comma 1, d.lgs n. 286/1998, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettere a).</p>	<p>Intervenendo sull'articolo 5, comma 3, lettera c), si rende la nozione di "studente" conforme alle previsioni della direttiva</p> <p>Si è intervenuti esclusivamente sulla nozione di ricercatore, adattando il testo dell'articolo 27-ter d.lgs. 286/98, comma 1, alla previsione del paragrafo 1, punto 2.</p>
Art. 3, punto 5	articolo 39-bis, d.lgs n. 286/1998, rubrica e comma 1, come modificati dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b) e c).	
Art. 4		La disposizione non necessita di recepimento
Art 5, par. 1	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, commi 3, 3-bis, 4, come modificati dal comma 4, lettere d), e) e f).	
Art. 5, par. 2	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 11-undecies, introdotto dalla lettera r) dell'articolo 1, comma 4.	
Art. 6		La disposizione non necessita di recepimento. È disciplinata dai seguenti articoli, nelle parti non modificate dal presente decreto: art. 27-bis (ingresso e soggiorno per



TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari".

		volontariato); art. 27-ter (ingresso e soggiorno per ricerca); art. 39 (accesso ai corsi delle università); art. 39-bis (soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale) come disciplinati dal presente decreto.
Art. 7, par. 1	Articolo 27-ter, comma 4, d.lgs n. 286/1998, come modificati dall'articolo 1, comma 4, lettera f).	Per quanto riguarda gli studenti è già sostanzialmente conforme nel testo vigente del d lgs n. 286/1998, all'art. 39, comma 3 e all'art. 34 comma 3.
Art. 7, par. 2	<i>May prevision non recepita</i>	
Art. 7, par. 3	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 3-bis, modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera e).	
Art. 7, par. 4	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 9, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera o) dell'articolo.	
Art. 7, par. 5	Articolo 27-ter, comma 4, d.lgs n. 286/1998, come modificati dall'articolo 1, comma 4, lettera f).	
Art. 7, par. 6	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 4, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera f).	
Art. 8, par. 1	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 4, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera f).	
Art. 8, par. 2	Articolo 27-ter, comma 2, d.lgs n. 286/1998, e comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera c).	
Art. 8, par. 3	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 4, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera f).	



TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari".

Art. 9, par. 1		La disposizione non necessita di recepimento. È già disciplinata all'art. 27-ter, comma 1, d.lgs n. 286/1998, nella parte non modificata dal presente decreto.
Art. 9, par. 2		La disposizione non necessita di recepimento. È già disciplinata all'art. 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 2, Decreto MIUR 11 aprile 2008 recante "istituzione dell'elenco degli istituti pubblici e privati di ricerca" (pubblicato nella Gazz. Uff. S.G. 2 maggio 2008, n. 102)
Art. 10, par 1, 2, 3 e 4	<p>- Articolo 27-ter, comma 3, d.lgs n. 286/1998, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, dalla lettera d) dell'articolo;</p> <p>- Articolo 27-ter, comma 3, d.lgs n. 286/1998, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, dalla lettera e) dell'articolo.</p>	
Art. 10 par 5 e 6	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 5, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera h).	
Art. 10, par 7	<i>May prevision</i> non recepita	
Art. 10, par 8	<i>May prevision</i> non recepita	
Art. 11	- Articolo 39 d.lgs. n. 286/98, comma 3, come modificato dall'articolo 1, comma 5, lettera d);	Già sostanzialmente conforme nel testo vigente, è stato conseguentemente



TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari”.

	- Articolo 39-bis d.lgs. n. 286/98, comma 1, lettera a) e b), come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3.	riallineato ed aggiornato nella terminologia
Art. 12	Articolo 39-bis d.lgs 286/98, comma 1, lettera d), come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3.	
Art. 13	Articolo 39-bis, d.lgs n. 286/1998, rubrica, comma 1, lettera b), e comma 3 come, modificati dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b) e c).	
Art. 14	Articolo 27-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 286/98, come modificati dall'articolo 1, comma 3, lettera a).	
Art. 15	<i>May prevision non recepita</i>	
Art. 16	<i>May prevision non recepita</i>	
Art. 17, par. 1, 2 e 3	- Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 7, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera l); - Art. 39 d.lgs n. 286/1998, comma 5-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 5, lettera g).	
Art 17, par. 4	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 11-septies, introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera s).	
Art. 18, par. 1	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 7, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera l).	



TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari".

Art. 18, par. 2, 3 e 4	<p>- Articolo 5 d.lgs 286/98, comma 3, lettera c), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a);</p> <p>- Articolo 1-bis del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).</p>	<p>Conforme alla normativa vigente (articolo 5, comma 3, lett. c), riallineato nella terminologia.</p> <p>Inserita previsione di integrazione delle banche dati per la piena attuazione dell'articolo 5, comma 3, lett. c) d.lgs. 286/98</p>
Art. 18, par. 6	Articolo 39-bis, comma 1-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera c).	
Art. 18, par. 8	<i>May prevision non recepita</i>	
Art. 19	<i>May prevision non recepita</i>	
Art. 20 e 21	<p>- Articolo 27-bis, commi 4-bis e 5-bis, inseriti dall'articolo 1, comma 3, lettere c) e e) e articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 7-bis, introdotti dall'articolo 1, comma 4, lettere g) e m);</p> <p>- Articolo 39 d.lgs n. 286/1998, comma 5-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 5, lettera g).</p>	
Art. 22	<i>May prevision non recepita</i>	
Art. 23	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 10, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, lettera q) dell'articolo 1.	
Art. 24	<p>- Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 9-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera p);</p> <p>- Articolo 39-bis.1, d.lgs 286/98 introdotto dall'articolo 1, comma 7.</p>	
Art. 25	<p>- Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater introdotti dall'articolo 1, comma 4, lettera p).</p> <p>- Articolo 39-bis.1, d.lgs 286/98</p>	



TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari".

	introdotto dall'articolo 1, comma 7.	
Art. 26	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera n).	La materia è anche disciplinata all'art. 29 d.lgs n. 286/1998
Art. 27, par. 1	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, commi 11 e 11-quinquies, introdotti dall'articolo 1, comma 4, lettera s).	
Art. 27, par. 2	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 10, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, lettera q) dell'articolo 1.	
Art. 27, par. 3	- Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera n); - Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 11-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera s).	
Art. 28, par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 9	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 11, come modificato dall'articolo 1, lettera s) e commi 11-bis, e 11-ter, introdotti dall'articolo 1, comma 4, lettera s).	
Art. 28, par. 10	<i>May prevision</i> non recepita	
Art. 29	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, commi 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies e 11-octies introdotti dall'articolo 1, comma 4, lettera s).	
Art. 30	- Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera n); - Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 11-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera s).	
Art. 31, par.1	- Articolo 39, commi 4-bis e 4-ter, del d.lgs n. 286/1998, commi 4-bis e 4-ter, come modificati dall'articolo 1, comma 5, lettera e);	
Art. 32	- Art. 39, del d.lgs n. 286/1998, comma 4-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 5, lettera e).	



TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari".

Art. 32, par. 4, lettera b)	Articolo 27-ter, comma 10-bis, d.lgs 286/1998, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera r).	
Art. 33	May prevision non recepita	
Art. 34, par 1		Per quanto riguarda gli studenti è già sostanzialmente conforme nel testo vigente del d.lgs n. 286/1998, all'art. 5, comma 9.
Art. 34, par 2	- Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, commi 4 e 7, come modificati dall'articolo 1, comma 4, lettere f) e l); - Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 7, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera l).	
Art. 34, par. 3	Articolo 27-ter d.lgs n. 286/1998, comma 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera g).	
Art. 34, par 4	Articolo 27-ter d. lgs n. 286/1998, commi 4 e 11-ter, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettere f) e s).	
Art. 34, par. 5	Articolo 3 legge n. 241/1990, art. 6, comma 10, e 30, comma 6, d.lgs n. 286/1998.	
Art. 35	Articolo 3	
Art. 36	DM 6 ottobre 2011 come modificato dal DM 5 maggio 2017 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011 (Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno) pubblicato nella G.U.R.I. 31 dicembre 2011, n. 304, modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 maggio 2017 (Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno) pubblicato nella	



TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari”*.

	G.U.R.I. 8 giugno 2017, n. 131.	
Art. 37	Articolo 3	
Art. 38	Articolo 3	





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Analisi tecnico-normativa

Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari”.

Ufficio legislativo Miur

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L'intervento regolatorio in esame scaturisce dalla necessità di dare attuazione alla legge 2 ottobre 2017, n. 163, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017”, la quale, all'articolo 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato 1 alla stessa legge.

In particolare, si rende necessario recepire nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari, il cui termine di recepimento è fissato dalla stessa direttiva per il 23 maggio 2018.

L'intervento in esame si inserisce inoltre nel quadro normativo tracciato dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”. In particolare, l'articolo 31, nel disciplinare le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, stabilisce, tra l'altro, che “ [...] il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive [...]”.

La direttiva 2016/801 disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, scambio di alunni e collocamento alla pari, disponendo l'abrogazione delle direttive che attualmente disciplinano la materia in esame, la direttiva 2004/114/CE del 13 dicembre 2004 (relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 154/2004, e la direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005 (relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica), recepita con il decreto legislativo n. 71/2005.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

La necessità di disciplinare nuovamente la materia è stata individuata attraverso soprattutto le relazioni sull'applicazione delle suddette direttive nelle quali è emersa l'esigenza di rimediare ad una serie di carenze riscontrate in seguito all'attuazione dei suddetti atti normativi europei.

Le criticità emerse attengono, in particolare, ai seguenti profili:

- requisiti di ammissione, diritti, e garanzie procedurali;
- difficoltà nell'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi;
- difficoltà legate alla possibilità di ricerca di lavoro da parte dei ricercatori;
- scarsa protezione delle persone collocate alla pari, che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/114/CE e 2005/471/CE;
- mobilità all'interno dei paesi dell'UE;
- scarsa certezza giuridica e trasparenza nelle procedure;
- frammentarietà del quadro giuridico relativo alle diverse categorie di cittadini di paesi terzi che giungono nell'Unione;
- frammentarietà delle disposizioni applicabili alle suddette categorie di soggetti.

Con l'intervento normativo in esame si persegue, pertanto, da un punto di vista formale, l'obiettivo di adeguare il diritto nazionale alla normativa dell'Unione europea.

Da un punto di vista sostanziale, in conformità alla direttiva di cui trattasi, i principali obiettivi sono:

- stabilire le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, che si recano nell'Ue per motivi di studio, ricerca, volontariato, programmi di scambio di alunni e progetti educativi, nonché per tirocini formativi;
- aprire l'Unione ai cittadini dei paesi terzi a fini di ricerca, in modo da contribuire all'obiettivo fondamentale della direttiva europea di rendere l'Unione un polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione;
- contribuire a realizzare l'obiettivo della direttiva europea di favorire la mobilità all'interno dell'Unione (compresa quella tra uno Stato membro e l'altro) anche dei familiari dei cittadini di paesi terzi che svolgano attività di ricerca nei paesi membri;
- equiparare i dottorandi ai ricercatori (ai fini della direttiva europea);
- disciplinare anche le condizioni di ingresso e soggiorno nel nostro paese anche degli alunni, dei volontari al di fuori del servizio volontario e dei tirocinanti, garantendo i relativi diritti;
- ridurre gli oneri amministrativi connessi alla mobilità dei ricercatori e degli studenti prevedendo anche norme autonome relative all'ingresso e al soggiorno per motivi di ricerca o studio in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione iniziale;



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- facilitare l'accesso al mercato del lavoro, nel nostro Stato, allo studente straniero che svolge gli studi, al fine di coprire in parte il costo degli studi;
- assicurare ai soggetti destinatari dell'intervento regolatorio un insieme minimo di diritti, il quale include l'accesso a beni e servizi, nei quali non rientrano le borse o i prestiti per gli studi o la formazione professionale;
- mettere a disposizione del pubblico informazioni adeguate sugli enti ospitanti approvati e sulle condizioni e procedure di ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato italiano.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
- la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari;
- la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
- il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 luglio 2003, n. 170, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo incide direttamente su disposizioni di legge di rango primario, modificate tramite la tecnica della novella e l'abrogazione espressa.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento regolatorio è compatibile con ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e rispetta le norme di cui agli articoli 76, 81, 87 e 117 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento è coerente con le norme costituzionali relative al riparto delle competenze legislative e regolamentari tra lo Stato e le regioni e gli enti locali in quanto non presenta aspetti di interferenza con le suddette competenze e con le funzioni delle medesime regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, in quanto disciplina materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano pendenti in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento, che recepisce la direttiva 2016/801/UE, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea ed è stato adottato nel rispetto dei principi di libera circolazione, libertà di stabilimento, cooperazione amministrativa e assistenza reciproca tra gli Stati membri. Le misure introdotte, inoltre, risultano giustificate e proporzionate allo scopo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Non risultano pendenti procedure di infrazione su materie oggetto dell'intervento normativo, né su materie analoghe o collegate ad esso.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del decreto legislativo proposto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non vi sono indicazioni al riguardo. In tutti gli Stati membri è in corso la trasposizione della direttiva 2016/801/UE che, ai sensi dell'articolo 40, deve essere recepita nei rispettivi ordinamenti entro il 23 maggio 2018.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 e al decreto-legge n. 105 del 2003.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono l'abrogazione espressa di singole disposizioni di legge, né sono individuabili effetti di abrogazione implicita.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il decreto non contiene disposizioni con effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né deroghe rispetto alla disciplina normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del decreto legislativo deleghe legislative da esercitare, anche a carattere correttivo o integrativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo prevede che il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituiscano punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità degli studenti e dei ricercatori.

A tal fine, è previsto che con decreto interdirettoriale del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali siano fissate le linee guida per lo svolgimento delle attività dei predetti punti di contatto.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame non sono stati utilizzati dati o riferimenti statistici.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari”

Ufficio legislativo Miur

Analisi di impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'intervento regolatorio in esame scaturisce dalla necessità di dare attuazione alla legge 2 ottobre 2017, n. 163, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017”, la quale, all'articolo 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato 1 alla stessa legge.

In particolare, si rende necessario recepire nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari, il cui termine di recepimento è fissato dalla stessa direttiva per il 23 maggio 2018.

L'intervento in esame in esame si inserisce inoltre nel quadro normativo tracciato dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”. In particolare, l'articolo 31, nel disciplinare le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, stabilisce, tra l'altro, che “ [...] il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive [...]”.

La direttiva 2016/801 disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, scambio di alunni e collocamento alla pari, disponendo l'abrogazione delle direttive che attualmente disciplinano la materia in esame, la direttiva 2004/114/CE del 13 dicembre 2004 (relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 154/2004, e la direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005 (relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica), recepita con il decreto legislativo n. 71/2005.

La necessità di disciplinare nuovamente la materia è stata individuata attraverso soprattutto le relazioni sull'applicazione delle suddette direttive nelle quali è emersa l'esigenza di rimediare ad una serie di carenze riscontrate in seguito all'attuazione dei suddetti atti normativi europei.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Le criticità emerse attengono, in particolare, ai seguenti profili:

- requisiti di ammissione, diritti, e garanzie procedurali;
- difficoltà nell'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi;
- difficoltà legate alla possibilità di ricerca di lavoro da parte dei ricercatori;
- scarsa protezione delle persone collocate alla pari, che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/114/CE e 2005/471/CE;
- mobilità all'interno dei paesi dell'UE;
- scarsa certezza giuridica e trasparenza nelle procedure;
- frammentarietà del quadro giuridico relativo alle diverse categorie di cittadini di paesi terzi che giungono nell'Unione;
- frammentarietà delle disposizioni applicabili alle suddette categorie di soggetti.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Con l'intervento normativo in esame si persegue, da un punto di vista formale, l'obiettivo di adeguare il diritto nazionale alla normativa dell'Unione europea.

Da un punto di vista sostanziale, in conformità alla direttiva di cui trattasi, i principali obiettivi sono:

- stabilire le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, che si recano nell'Ue per motivi di studio, ricerca, volontariato, programmi di scambio di alunni e progetti educativi, nonché per tirocini formativi;
- aprire l'Unione ai cittadini dei paesi terzi a fini di ricerca, in modo da contribuire all'obiettivo fondamentale della direttiva europea di rendere l'Unione un polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione;
- contribuire a realizzare l'obiettivo della direttiva europea di favorire la mobilità all'interno dell'Unione (compresa quella tra uno Stato membro e l'altro) anche dei familiari dei cittadini di paesi terzi che svolgano attività di ricerca nei paesi membri;
- equiparare i dottorandi ai ricercatori (ai fini della direttiva europea);
- disciplinare anche le condizioni di ingresso e soggiorno nel nostro paese anche degli alunni, dei volontari al di fuori del servizio volontario e dei tirocinanti, garantendo i relativi diritti;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- ridurre gli oneri amministrativi connessi alla mobilità dei ricercatori e degli studenti prevedendo anche norme autonome relative all'ingresso e al soggiorno per motivi di ricerca o studio in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione iniziale;
- facilitare l'accesso al mercato del lavoro, nel nostro Stato, allo studente straniero che svolge gli studi, al fine di coprire in parte il costo degli studi;
- assicurare ai soggetti destinatari dell'intervento regolatorio un insieme minimo di diritti, il quale include l'accesso a beni e servizi, nei quali non rientrano le borse o i prestiti per gli studi o la formazione professionale;
- mettere a disposizione del pubblico informazioni adeguate sugli enti ospitanti approvati e sulle condizioni e procedure di ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato italiano.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

In generale, tra i principali indicatori per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del presente intervento di regolamentazione indichiamo:

- numero di permessi rilasciati;
- numero di trasferimenti per mobilità intra-unionale;
- l'effettiva promozione dell'Unione come polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione e dal conseguente aumento della sua competitività globale;
- l'effettiva realizzazione di un mercato del lavoro aperto per i ricercatori dell'Unione e dei paesi terzi;
- la semplificazione delle procedure di ammissione dei cittadini di paesi terzi che intendano entrare nello Stato italiano per le diverse finalità previste dall'intervento regolatorio;
- l'effettiva applicazione delle misure previste a favore della mobilità anche per i familiari delle diverse categorie di soggetti,
- l'effettiva applicazione delle misure previste anche agli alunni, agli studenti e ai volontari, al di fuori del servizio volontario europeo;
- l'estensione della nozione di istruzione superiore, ai fini dell'applicazione della direttiva europea, con riferimento a tutti gli istituti di istruzione terziaria, in un'ottica di internalizzazione dell'insegnamento superiore europeo.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Principali diretti destinatari privati dell'intervento sono i cittadini di paesi terzi, e i loro familiari, che intendono entrare nel territorio dello Stato italiano a fini di ricerca o per motivi di studio, tirocinio, volontariato, nonché per programmi di scambio di alunni o progetti educativi e per volontariato.

I principali destinatari pubblici sono: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'interno, le Questure e le Prefetture UTG - sportelli unici per l'immigrazione che saranno responsabili del procedimento di rilascio dei permessi di soggiorno e dei relativi controlli.

Ulteriori destinatari sono gli istituti di ricerca, anche con riguardo alla procedura di ammissione dei ricercatori, al fine di agevolare e accelerare l'ingresso dei cittadini di paesi terzi che ne fanno domanda per lo svolgimento di un'attività di ricerca.

Infine, e più in generale, l'intervento vede quali destinatari tutti gli enti ospitanti (istituti di insegnamento, istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, università, enti del terzo settore, ecc.) coinvolti dall'intervento regolatorio e, per alcuni profili di disciplina, anche le imprese.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

L'intervento regolatorio in esame è stato elaborato con il concorso di tutte le amministrazioni interessate. Non sono state effettuate consultazioni.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento è stata valutata ed esclusa in quanto, se perseguita, avrebbe comportato la mancata attuazione ad una direttiva europea, la quale, invece, qualificandosi come atto normativo europeo non direttamente applicabile nell'ordinamento interno dei singoli Stati, necessita di specifica e puntuale attuazione attraverso un atto normativo interno.

Conseguentemente, l'eventuale scelta di non intervenire, rendendo l'ordinamento interno non conforme al diritto europeo, determinerebbe l'apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia per mancato recepimento delle direttive europee, ai sensi dell'art. 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non sussistono opzioni normative alternative all'intervento regolatorio in esame.

Infatti, la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017*", ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A, ha conferito apposita delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/801. E', dunque, necessaria l'adozione di un atto avente forza di legge, anche in considerazione del fatto che si ricorre alla tecnica della novella legislativa per modificare e integrare il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), il quale, in precedenza, era stato modificato dai decreti legislativi sopra citati al fine di dare attuazione



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

nell'ordinamento nazionale alle citate direttive 2004/114/CE e 2005/471/CE, ora abrogate dalla direttiva la direttiva (UE) 2016/801. La tecnica della novella è necessaria altresì per modificare, in una medesima ottica di attuazione della direttiva di cui trattasi, un'altra norma primaria contenuta nel decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105.

Da un punto di vista sostanziale, l'intervento in esame è il frutto di scelte di merito effettuate all'esito di una valutazione anche di ulteriori opzioni alternative perseguibili.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si ravvisano, invece, vantaggi legati all'opzione scelta in termini di riduzione delle criticità sopra evidenziate.

Infatti, i vantaggi, legati agli obiettivi descritti nella sezione I della presente relazione, saranno rappresentati dalla possibilità, per le categorie di cittadini di paesi terzi interessati dall'intervento all'interno dell'Unione europea, di soggiornare nel territorio italiano per un periodo superiore a 90 giorni e di usufruire di una più agevole mobilità tra i paesi membri, dalla maggiore possibilità di attrarre ricercatori stranieri nei paesi dell'Unione e dalla maggiore possibilità riconosciuta dall'intervento ai predetti cittadini di effettuare anche la ricerca del lavoro all'interno dello Stato italiano.

Ulteriori vantaggi potranno derivare dalla semplificazione delle procedure di autorizzazione.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento potrà produrre effetti vantaggiosi sul sistema delle imprese soprattutto con riferimento ai profili di collegamento, disciplinati dal presente intervento, tra il soggiorno per ricerca e la possibilità, concessa ai ricercatori stranieri, una volta completata l'attività di ricerca, di ottenere un nuovo permesso di soggiorno, di durata non superiore a 12 mesi, al fine di cercare un'occupazione o avviare un'attività d'impresa.

Allo stesso modo, effetti vantaggiosi sul sistema delle imprese potranno derivare dalla possibilità riconosciuta anche a chi ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario, ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, di richiedere un permesso di soggiorno di durata non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini stranieri, né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Al contrario, si prevede una semplificazione degli oneri a carico dei cittadini di paesi terzi che intendono entrare e soggiornare in Italia per le finalità previste dal presente intervento.

Ad esempio, con riguardo all'ingresso e al soggiorno per volontariato, è prevista una semplificazione procedurale per il rilascio del nulla osta. Inoltre, ulteriori misure di semplificazione riguardano la documentazione che i ricercatori dovranno presentare ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno, nonché la riduzione dei termini per il rilascio del nulla osta a tali soggetti.

Meccanismi semplificati sono previsti anche per la mobilità verso l'Italia di studenti titolari di permesso di soggiorno per studio rilasciati da altro Stato membro.

Infine, si prevedono dei punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri, che saranno istituiti dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità degli studenti e dei ricercatori.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio potrà incidere sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'interno, le Questure e gli sportelli unici dell'immigrazione.

Ulteriori soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono tutti gli enti che ospiteranno i cittadini stranieri per le finalità di cui al presente intervento, tra i quali indichiamo gli istituti di ricerca, gli istituti di insegnamento, gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di istruzione tecnica superiore, le università e gli enti del terzo settore.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Anche le imprese potranno essere coinvolte, per alcuni aspetti disciplinati dall'intervento, nell'attuazione dell'intervento.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Governo e del Dipartimento per le politiche europee.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero dell'interno, dagli sportelli unici per l'immigrazione, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tali Amministrazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre ulteriore attività di controllo e monitoraggio potrà essere effettuata attraverso le attività che verranno svolte dai punti di contatto sopra citati istituiti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento potrà avvenire, secondo le previsioni della direttiva, anche attraverso le informazioni che ciascuno Stato membro scambierà con gli altro Stati membri attraverso i rispettivi punti di contatto nazionali.

Inoltre, la direttiva prevede che egli Stati membri comunichino alla Commissione statistiche sul numero di autorizzazioni rilasciate ai fini della presente direttiva e di notifiche ricevute e, nella misura del possibile, sul numero di cittadini di paesi terzi le cui autorizzazioni sono state rinnovate o revocate. Allo stesso modo, prevede che siano comunicate statistiche sui familiari dei ricercatori ammessi.

Infine, altra forma di controllo è prevista dalla direttiva laddove stabilisce che la Commissione presenti periodicamente, a partire dal 23 maggio 2023, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla applicazione delle stessa negli Stati membri, proponendo eventualmente le modifiche necessarie.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

Tuttavia, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, a cui rimanda l'articolo 1 della legge n. 163 del 2017 – legge di delegazione europea 2016/2017, prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa legge di delegazione, il Governo possa adottare, nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 31 disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2005, n. 246", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con le Amministrazioni competenti, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento, nell'ambito della quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella presente relazione AIR tramite la verifica del numero di permessi, al fine di riscontrare se la disciplina introdotta ha portato ad un aumento degli ingressi delle diverse categorie di cittadini stranieri a cui si applicherà l'intervento, nonché dei loro familiari;
- stima degli effetti prodotti sulle predette categorie, avuto riguardo soprattutto all'ingresso e al soggiorno dei ricercatori e dei dottorandi, tramite la verifica dell'effettivo rispetto dei termini previsti dalla direttiva e dall'intervento regolatorio per il rilascio dei necessari titoli di ingresso;
- individuazione di eventuali aspetti critici e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo o a difficoltà applicative.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento in esame rispetta i livelli di regolazione minimi richiesti dalla direttiva. Le modifiche introdotte nell'ordinamento nazionale hanno il medesimo tenore e contenuto delle disposizioni della direttiva.

a) Descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti dai requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria

Non sono stati introdotti ulteriori requisiti, standard, obblighi, rispetto a quanto previsto dalla direttiva. Si è posta la massima cura nel rispetto delle normative vigenti senza introdurre limiti ulteriori, atti ad incidere sulla libertà delle persone.

b) Valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo

Non si è esteso l'ambito soggettivo. Con riferimento alle disposizioni facoltative della direttiva relative al collocamento alla pari, si è ritenuto di non disciplinare le condizioni di ingresso e soggiorno degli eventuali destinatari di tale istituto.

c) Descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano l'assoluta necessità

L'intervento non supera il livello minimo di regolazione europea.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/801, RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI PER MOTIVI DI RICERCA, STUDIO, TIROCINIO, VOLONTARIATO, PROGRAMMI DI SCAMBIO DI ALUNNI O PROGETTI EDUCATIVI, E COLLOCAMENTO ALLA PARI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 luglio 2003, n. 170, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera c):

1) dopo le parole: "istituzioni scolastiche," sono inserite le seguenti: "istituti tecnici superiori, istituzioni";

2) le parole: "secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis, 1"

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 11-bis è abrogato;

3. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale ai sensi del presente testo unico.

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie che svolgono attività senza scopo di lucro e di utilità sociale: 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017; 2) organizzazioni della società civile e altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;



b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, in cui siano specificate: 1) le attività assegnate al volontario; 2) le modalità di svolgimento delle attività di volontariato, nonché i giorni e le ore in cui sarà impegnato in dette attività; 3) le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno. 4) l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all'attività di volontariato;

d) assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno. In conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n.117 del 2017, l'attività del volontario impegnato nelle attività del programma di volontariato non può essere retribuita dall'ente promotore e responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.”;

b) al comma 3, le parole “*al comma 1*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai commi 1 e 2*” e dopo la parola “*rilascia*” sono inserite le seguenti: “*entro quarantacinque giorni*”;

c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

“4-bis. *Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:*

- a) *non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;*
- b) *i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;*
- c) *l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili.*
- d) *l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), è stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;*

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero”;

d) al comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “*Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso di soggiorno, che reca la dicitura “volontario” è rilasciato dal questore, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalità di cui al primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno.*”



e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.”;

f) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.”

4. All'articolo 27-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “in possesso di un titolo” sono inserite le seguenti: “di dottorato o di un titolo”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;

c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;

d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;

f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;

g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.”;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed



accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.”;

e) al comma 3-*bis*:

- 1) dopo le parole: “risorse mensili di cui al comma 3” sono inserite le seguenti: “è valutata caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed”;
- 2) le parole “progetto di ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “attività di ricerca”;

f) al comma 4:

- 1) le parole: “per ricerca scientifica,” sono sostituite dalle seguenti: “per ricerca”;
- 2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità del ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.”;

g) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

“4-*bis*. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca è invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al comma 4 è sospeso.

4-*ter*. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:

- a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4;
- b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;
- c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- d) l'istituto di ricerca è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
- e) l'istituto di ricerca è in corso di liquidazione o è stato liquidato per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica.

4-*quater*. Nei casi di cui al comma 4-*ter*, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.”.



h) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In presenza di cause che rendono impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti adempimenti.";

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico.";

l) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole da: "Il permesso di soggiorno" fino a: "programma di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura "ricercatore", è rilasciato dal questore, ai sensi del presente testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi.";

3) al quarto periodo, le parole: "per ricerca scientifica" sono sostituite dalle seguenti: "per ricerca";

m) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.";

n) il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) è consentito al ricercatore di cui ai commi 1 e 11-*quinqüies*, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-*quinqüies* è richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualità di familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.";

o) al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, la procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo.";

p) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:



“9-bis. In presenza dei requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l’attività di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, come previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa coerente con l’attività di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 34, comma 3, allega idonea documentazione di conferma del completamento dell’attività di ricerca svolta, rilasciata dall’istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma del completamento dell’attività di ricerca svolta non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.

9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:

a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.”;

q) il comma 10, è sostituito dal seguente:

“10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono essere ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell’istituto di ricerca.”;

r) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

“10-bis. Il ricercatore a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell’Unione europea che si oppone alla mobilità di breve durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca un’autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno di cui al comma 7 è scaduto o revocato. Ai fini del presente articolo, si intende per mobilità di breve durata l’ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per mobilità di lunga durata l’ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a centottanta giorni.”;

s) il comma 11 è sostituito dai seguenti:

“11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione europea è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine



di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non è rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si svolge l'attività di ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto in corso di validità o documento equipollente del ricercatore e dei familiari, ed è corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato membro nonché della documentazione relativa alla disponibilità di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino dalla convenzione di accoglienza.

11-bis. Il ricercatore è autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11 hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purché in possesso di un passaporto valido o documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7.

11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale, comunica all'istituto di ricerca, e all'autorità competente designata come punto di contatto dal primo Stato membro che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti casi:

- a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
- b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;
- c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di cui al comma 1;
- d) è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al comma 11;
- e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal presente testo unico.

11-quater. In caso di opposizione alla mobilità il ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le attività e lasciano il territorio nazionale.

11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità è autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l'attività di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in cui lo straniero è presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto.

11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies è rifiutato e se rilasciato è revocato quando:

- a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
- b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade durante la procedura di rilascio del nulla osta.



11-*septies*. Al ricercatore di cui al comma 11-*quinquies* è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura "mobilità-ricercatore" e si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-*bis*. Del rilascio e dell'eventuale revoca del permesso di soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorità competenti del primo Stato membro.

11-*octies*. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno è consentito al ricercatore di cui al comma 11-*quinquies* di svolgere attività di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia superato un periodo di centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni.

11-*nonies*. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.

11-*decies*. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.";

t) la rubrica dell'articolo 27-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "Ingresso e soggiorno per ricerca".

5. All'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In materia di accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai corsi degli Istituti Tecnico Superiori e alla formazione superiore, nonché agli interventi per il diritto allo studio, è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo";

c) al comma 2:

1) le parole: "le università" sono sostituite dalle seguenti: "Le istituzioni di formazione superiore";

2) le parole: "di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341" sono sostituite dalle seguenti: "e di alta formazione artistica, musicale e coreutica";

3) le parole: "con gli atenei stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "con istituzioni formative straniere";

d) al comma 3:

1) alla lettera b) le parole: "di laurea" sono sostituite dalle seguenti: "di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore" e le parole "dell'università" sono sostituite dalle seguenti: "dell'istituzione";

2) alla lettera e) la parola: "universitaria" è sostituita dalle seguenti parole: "tecnica e alla formazione superiore";

e) i commi 4-*bis* e 4-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"4-*bis*. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea in quanto iscritto ad un corso di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, che beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, può fare ingresso e soggiornare in Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessità di visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso. Si applicano le



disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di validità provenga da uno Stato membro che non applica integralmente l'*acquis* di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7 esibisce copia dell'autorizzazione del primo Stato membro e della documentazione relativa al programma dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o più istituti di istruzione.

4-ter. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validità rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, può fare ingresso e soggiornare in Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. Lo straniero correde la domanda di permesso di soggiorno con la documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolto.”;

f) al comma 5:

- 1) la parola: “universitari” è sostituita dalle seguenti parole: “di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore”;
- 2) dopo le parole: “in possesso di titolo di studio” sono inserite le seguenti: “di scuola secondaria”;
- 3) le parole da: “titolari di carta di soggiorno” fino a “per asilo umanitario” sono sostituite dalle seguenti: “titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari”;

g) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura “studente”.

5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) è rilasciato allo studente che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità o accordi tra due o più istituti di istruzione superiore, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi o accordi. Lo studente titolare del permesso di soggiorno di cui al presente comma è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità dello studente anche quando il permesso di soggiorno di cui al presente comma è scaduto o revocato.

5-quater. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 5-bis e 5-ter non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

- a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo.

5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri:

- a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
- b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
- c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti



di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;

d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-*bis* per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27 quater;

f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;

g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.”.

6. All'articolo 39-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: “tirocinio”, è eliminata la seguente parola: “professionale”;

b) al comma 1:

1) alla lettera a) le parole: “secondaria superiore e”, sono sostituite dalle seguenti: “secondaria superiore,” e dopo le parole: “formazione tecnica superiore” sono inserite le seguenti: “”, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore”;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) ammessi a frequentare:

1) corsi di formazione professionale e tirocini extracurricolari nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari per l'istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.”.

3) alla lettera d) le parole: “dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'università e della ricerca”, sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca” e dopo le parole “istituzioni accademiche.” aggiungere le seguenti “I programmi di scambio definiscono le responsabilità delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all'alloggio dell'alunno.”

c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a erogare corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonché gli Istituti Tecnico Superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante che contiene la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a



disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia.

1-ter. Ai tirocini extracurricolari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34.

1- quater. Agli stranieri di cui al comma 1 è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura "studente", "tirocinante" o "alunno". Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurricolari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurricolari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo se più breve.

1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi *5-ter* e *5-quater*."

7. Dopo l'articolo 39-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"ART. 39-bis.1

(Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti)

1. In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-*bis*, comma 1, lettera a), può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1.

3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:

a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 1 e 2 nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico."



ART. 2

(Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore";

b) al comma 1:

1) le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono eliminate;

2) le parole: "l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università" sono sostituite dalle seguenti: "l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore";

3) alla lettera c) dopo le parole: "sugli esiti occupazionali dei" sono inserite le seguenti: "diplomati e";

4) alla lettera e) le parole: "delle istituzioni universitarie" sono sostituite dalle seguenti parole: "degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore";

c) al comma 2:

1) le parole: "il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario", sono sostituite alle seguenti: "l'Agenzia Nazionale per la Valutazione delle Università e della Ricerca";

2) le parole: "e il Consiglio nazionale degli studenti universitari," sono sostituite dalle seguenti: ", il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consultazioni degli studenti,";

3) le parole: "delle università e" sono sostituite dalle seguenti: "degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore".

ART. 3

(Punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione)

1. Il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituiscono punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità degli studenti e dei ricercatori.

2. Gli Uffici e le Amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica ai punti di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto interdirettoriale del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono fissate le linee guida per lo svolgimento delle attività dei punti di contatto.



ART. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

